



*Comune di  
Canosa di Puglia*



*Comune di  
Minervino Murge*



*Comune di  
Spinazzola*

**Ambito territoriale Distretto Socio-Sanitario n° 3 AUSL BAT/1**

UFFICIO PIANO DI ZONA

## **Regolamento per l'Accesso al Servizio/Intervento "AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI"**

### **PREMESSA**

**IL VALORE DELLA FAMIGLIA** - Riconosciuto che la famiglia è l'unità fondamentale nella società, così come previsto dall'art.29 della Costituzione, è l'ambiente naturale per la crescita, il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei minori, essa deve ricevere, prima che si proceda a qualsiasi forma di affidamento, la protezione e l'assistenza necessaria per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella società.

### **Art.1**

#### **Oggetto del Regolamento**

L'Ambito Territoriale n.3 attua l'affidamento familiare allo scopo precipuo di garantire, al minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, le condizioni migliori per il suo sviluppo psico – fisico.

Quale strumento preventivo del ricovero in istituto e contro la istituzionalizzazione, l'affidamento si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto delle prescrizioni:

- del Giudice Tutelare ( affidamento consensuale);
- del Tribunale per i Minorenni ( affidamento giudiziale, in assenza di chi esercita la potestà genitoriale o in mancanza di consenso).

L'affidamento, pertanto, è inteso come atto di trasferimento temporaneo, sostitutivo di compiti parentali e può assumere forme diverse:

1. emergenza, cioè di natura breve ( ospedalizzazione ed allontanamento momentaneo dei genitori);
2. a scadenza determinata, con carattere di provvisorietà ( conservando costanti rapporti tra minore e famiglia d'origine, evitando i contrasti affettivi);
3. per risolvere situazioni di natura diversa.

## Art.2 Provvedimento di affidamento familiare

L'affidamento familiare di tipo consensuale è disposto con atto amministrativo dal Responsabile dell'Ufficio di Piano richiesto dal Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di competenza , a seguito di proposta del Servizio Sociale Professionale.

Il provvedimento di affido è reso esecutivo dall'Autorità Giudiziaria competente del luogo ove si trova il minore a norma L.184/83 e s.m.i. ( L.149/01).

Nel caso in cui non vi sia l'assenso dell'esercente la potestà genitoriale provvede il Tribunale per il Minorenni competente per zona.

Il progetto di affidamento familiare è elaborato dall'équipe che ha in carico il minore e la sua famiglia.

La proposta del Servizio Sociale Professionale deve indicare specificatamente:

- le motivazioni dell'intervento;
  - i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario;
  - il periodo presumibile di durata dell'affido;
  - il Servizio Sociale cui è attribuita la vigilanza sull'affidamento;
- per ogni proposta di affido, il Servizio Sociale Professionale del Comune di competenza svolge una indagine concernente le cause obiettive di patologia o di crisi della famiglia di origine, nonchè riferisce sugli elementi che suggeriscono la specifica individuazione del nucleo affidatario.
  - Procedure di affidamento:
    1. il Giudice Tutelare di competenza rende esecutivo il provvedimento con decreto ;
    2. ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale dei Minorenni ;
    3. nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario ed il periodo di presumibile durata dell'affido;
    4. l'Ufficio di Servizio Sociale Professionale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento , ha l'obbligo di tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni , a seconda dei casi;
    5. l'affidamento familiare cessa con provvedimento disposto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

L'affido familiare si attua nell'Ambito Territoriale n.3, attraverso il Servizio Sociale Professionale del Comune di competenza, che nell'ottica della partecipazione sociale per valorizzare le risorse presenti nelle famiglie e nel territorio, si avvale della collaborazione di Enti ed Associazioni interessati al problema ( Consultorio familiare, Istituzioni Scolastiche, ecc...), al fine di :

- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;

- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione della difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti ovvero di diverse prescrizioni della Autorità Giudiziaria;
- promuovere iniziative di preparazione, aggiornamento, e consulenza per gli operatori e quanti sono coinvolti nell'affido familiare;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affido attraverso incontri aperti agli utenti, ai servizi, alla famiglia, alle associazioni, ecc..

Il Servizio Sociale Professionale provvede a:

- formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari e, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'Autorità Giudiziaria, della famiglia di origine dei minori;
- assicurare agli affidatari e alle famiglie di origine il necessario sostegno psico – sociale per tutta la durata dell'affido, nel rispetto delle convinzioni dei metodi educativi e delle richieste delle famiglie affidatarie;

Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il Servizio Sociale Professionale del Comune di competenza abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- nucleo familiare con figli, preferibilmente coetanei del minore, salvo casi eccezionali valutati dal Servizio Sociale Professionale;
- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia d'origine.

I minori possono essere affidati a comunità di tipo familiare, intendendo, in altre parole, comunità di adulti che vivono nella società con le caratteristiche riconosciute ad una famiglia, inoltre, anche a persone singoli in possesso dei prescritti requisiti. Si prevede che possano, altresì, essere affidati anche a parenti entro il quarto grado.

### **Art.3 Doveri degli Affidatari**

L'affidatario deve:

- accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non sia stata pronunciata limitazione nell'esercizio della potestà, ai sensi degli art. 330 e 333 del codice civile;
- seguire le indicazioni stabilite dall'autorità affidante, mantenendo i contatti con gli operatori ed informandoli di ogni difficoltà insorgente;
- mantenere valide condizioni ambientali;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche, intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la sua famiglia d'origine;

- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine;
- agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine;
- inoltre, prendere i necessari e urgenti provvedimenti, in caso di pericolo della persona accolta e darne immediata comunicazione al Servizio Sociale Professionale del Comune di riferimento;
- accettare le disposizioni del presente regolamento.

L'affidatario non deve:

- chiedere all'interessato e alla sua famiglia alcuna somma a qualsiasi titolo.

#### **Art.4**

#### **Obblighi della famiglia di provenienza**

La famiglia di provenienza deve:

- Tenere contatti con la famiglia affidataria, secondo le indicazioni date dal Servizio Sociale Professionale del Comune di competenza, partecipando all'educazione del figlio affidato;
- Rispettare le modalità (orari e durata) degli incontri con il minore, previamente concordate con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- Autorizzare l'affidatario, in caso di necessità e urgenza, a fare attuare gli interventi medici e chirurgici necessari, dandone immediata segnalazione al Servizio Sociale Professionale del Comune;
- Favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto del Servizio affidante
- Accettare le disposizioni del presente regolamento;
- Favorire, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia.

#### **Art.5**

#### **Soggetti affidati**

I soggetti per i quali è possibile ricorrere all'affidamento familiare sono i minori da 0 a 18 anni, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico, a causa di:

- malattie del/i genitore/i,
- morte di uno dei genitori e mancanza di figure parentali disponibili ad accudirlo,
- disgregazione del nucleo familiare
- difficoltà educative da parte dei genitori

Per situazioni particolari e a seguito di presentazione di specifico progetto del Servizio Sociale Professionale ed approvazione dell'Autorità Giudiziaria competente, l'affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di un'autonomia del minore, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno d'età.

## **Art.6** **I Diritti del Minore**

Il MINORE ha diritto:

- ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto d'affido;
- a mantenere rapporti con la famiglia,
- a mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi sia controindicazione.

## **Art.7** **I diritti della famiglia affidataria e della famiglia d'origine**

La FAMIGLIA AFFIDATARIA ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad avere un sostegno individuale e di gruppo;
- ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali;
- ad avere un contributo svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, a cui si aggiungono le spese straordinarie sostenute.

La FAMIGLIA D'ORIGINE ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto d'aiuto per superare i problemi;
- ad avere un sostegno individuale per le difficoltà;
- a mantenere i rapporti con il proprio figlio.

## **Art.8** **Operatori**

Il servizio di affidamento familiare è svolto dal Servizio Sociale Professionale del Comune di competenza, che si avvale per l'approfondimento psicologico della collaborazione del Consultorio Familiare e/o del Servizio di Neuropsichiatria Infantile o di altri esperti.

Il servizio di affidamento familiare è svolto a due livelli:

- **livello centrale:** vi opera un gruppo di lavoro, denominato "équipe affidi" dell'Ambito Territoriale n.3, composta da Assistenti Sociali dei Comuni di riferimento e da Psicologi individuati dall'ASL, sulla base della convenzione per la gestione dei servizi integrati con l'AUSL BAT/1( Barletta-Andria-Trani);
- **livello territoriale:** vi operano le assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale e operatori di altre professionalità, anche di altri Enti, coinvolti nella conduzione del caso.

## **Art.9** **Competenze e modalità operative dell'équipe affidi**

L'équipe affidi svolge:

- attività di sensibilizzazione sui problemi dei minori e sugli scopi dell'affidamento, rivolta alla popolazione, allo scopo di suscitare disponibilità al sostegno di nuclei familiari in difficoltà e creare una cultura dell'affido;
- attività di reperimento di nuove famiglie affidatarie;
- percorso di conoscenza con le famiglie aspiranti all'affidamento, mirato alla loro promozione di consapevolezza sulle problematiche connesse a tale tipo di intervento;

- organizzazione di incontri di maturazione e discussione con gli affidatari e con le persone aspiranti all'affido, circa gli aspetti essenziali e le difficoltà che si troveranno ad affrontare;
- costituzione di un'anagrafe centralizzata di famiglie affidatarie selezionate e disponibili a fronte di situazioni di bisogno che, di volta in volta, si evidenziano sul territorio;
- aggiornamento dell'anagrafe, sia sulla base delle esperienze maturate dagli operatori del Servizio che si sono avvalse della famiglia, sia mediante colloqui di verifica con la famiglia affidataria;
- revisione periodica del regolamento sull'affidamento familiare dei minori;
- attività di coordinamento e raccordo tra gli operatori territoriali, l'Ufficio di Piano, le famiglie affidatarie e le loro associazioni;
- promozione di riunioni di coordinamento con gli operatori di territorio per una verifica comune sulla tematica generale dell'affidamento familiare.

### **Art.10**

#### **Competenze e modalità operative degli operatori territoriali**

Gli operatori territoriali devono provvedere :

- all'accertamento dello stato di carenze temporanee di cure familiari in cui possono trovarsi i minori;
- alla formulazione di un progetto individualizzato per i minori per i quali si prevede la necessità di un allontanamento temporaneo dal nucleo e di un loro affido familiare;
- all'avvio e gestione dell'affido familiare mediante attività di appoggio e sostegno alla famiglia affidataria;
- alla predisposizione di tutti gli interventi necessari volti a superare lo stato di temporanea carenza da parte della famiglia d'origine;
- alla vigilanza sull'affidamento familiare;
- alla valutazione del rapporto creatosi, di fatto, tra il minore e la famiglia affidataria.

### **Art.11**

#### **Organizzazione dei servizi e competenze**

L'affidamento è realizzato con il lavoro integrato dei Servizi Sociali Territoriali e del Servizio Affidi intercomunale, che si incontrano periodicamente.

I Servizi Territoriali sono quelli che si occupano del bambino e della sua famiglia d'origine, mentre il Servizio Affidi si occupa dell'affido e delle famiglie affidatarie.

Gli operatori dei Servizi Territoriali e del Servizio Affidi prevedono momenti di verifica comune tra famiglia d'origine, famiglia affidataria e bambino e garantiscono, in ogni fase del percorso, il diritto all'informazione chiara e corretta nei confronti delle persone coinvolte.

### **Art.12**

#### **Compiti dei Servizi Territoriali**

I Servizi Territoriali svolgono attraverso l'Assistente Sociale Professionale e possibilmente utilizzando un'équipe interdisciplinare le seguenti funzioni:

- esprimono una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare, utilizzando tutti gli elementi di conoscenza già esistenti, forniti anche da altri servizi; formulano un progetto mirato con gli obiettivi, la durata prevedibile, il programma d'aiuto alla famiglia d'origine, gli impegni del Servizio e delle famiglie, le modalità degli incontri tra famiglie e servizio;
- individuano le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile abbinamento;

- collaborano con il servizio affidi per formulare il progetto d'affido e individuare la famiglia affidataria;
- seguono lo svolgimento dell'affido con verifiche periodiche con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie e il bambino, predisponendo tutti gli interventi di sostegno necessari al bambino e alla sua famiglia.

### **Art.13**

#### **Compiti del Servizio Affidi intercomunale**

Il Servizio Affidi intercomunale svolge attraverso un'équipe interdisciplinare, composta da Assistente Sociale, Psicologa e Pedagogista, le seguenti funzioni:

- promuove iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone per favorire una cultura dell'accoglienza anche in collaborazione con Associazioni di volontariato e con realtà del privato sociale;
- conosce e valuta l'effettiva disponibilità delle persone interessate all'affido attraverso un lavoro di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo gli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento;
- collabora con gli operatori dei Servizi Territoriali per formulare il progetto d'affido e per individuare la famiglia affidataria più adeguata all'abbinamento;
- sostiene le famiglie affidatarie prima e durante l'affido con colloqui ed incontri individuali e con gruppi di famiglie affidatarie, condividendo con gli altri operatori frequenti momenti di verifica;
- organizza una banca dati delle famiglie nonché una banca dati dei bisogni dei minori;
- promuove la formazione degli operatori, favorendo l'approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto e la riflessione della metodologia di lavoro.

### **Art.14**

#### **Impegni e obblighi dell'Ente erogatore del Servizio**

L'Ente erogatore del Servizio deve provvedere alla :

- definizione dell'équipe affidi per l'espletamento delle funzioni attribuite;
- definizione di un Protocollo di Intesa con i servizi dell'ASL, o con specialisti Psicologi di altra provenienza, per le prestazioni di competenza;
- formalizzazione dell'affido sia consensuale sia non consensuale, utilizzando un contratto. Nel contratto devono essere indicate la durata dell'affido, gli interventi per il minore e per la famiglia d'origine, i tempi di verifica, i diritti e i doveri delle persone e dei Servizi coinvolti.
- erogare la somma mensile fissata annualmente con provvedimento della Giunta Comunale del Comune Capofila (aumentata secondo l'indice Istat annuale), per ogni minore in affido, a favore degli affidatari, per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura necessarie all'espletamento del servizio ;
- formalizzazione dell'affido anche attraverso determinazione di spesa e trasmissione del provvedimento di affido, di termine dell' affido o proroga del medesimo, all'Autorità Giudiziaria competente per la ratifica;
  - predisposizione delle dichiarazioni di affidamento familiare;
  - garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia d'origine.

corresponsione delle quote di affidamento familiare stabilite con deliberazione di Giunta Comunale adottata dal Comune Capofila in applicazione del presente Regolamento;

Inoltre provvede al rimborso delle spese straordinarie quali:

- visite specialistiche e interventi di cura, rivestenti la caratteristica dell'urgenza o della lunga durata, usufruiti in struttura non convenzionata;
- spese per cure e riabilitazione usufruite in strutture convenzionate;
- spese di psicoterapia, se non disponibili in strutture convenzionate;
- libri di testo e materiale scolastico non rimborsati dalla scuola,
- spese per prestazioni di affiancamento al minore per il recupero scolastico o di integrazione all'intervento degli affidatari;
- garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia d'origine.

## **Art.15** **Sostegno economico**

### A - Contributo per l'affidamento familiare

L'Ambito Territoriale n.3 corrisponde all'affidatario, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria stessa, una quota mensile, definita come segue:

- Quota base fissata dalla Giunta Comunale del Comune Capofila;
- Dalla quota base così definita per l'affidamento residenziale, il Servizio Sociale Professionale valuta variazioni del 30% in meno o del 30% in più (minori con particolari situazioni socio —ambientali e sanitarie, adolescenti) e del 60% in più per ciascun affidato con handicap in base alla valutazione caso per caso del Servizio Sociale Professionale e/o con certificato della N.P.I. (Neuropsichiatria Infantile; del 100% per minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap psichici o fisici, riconosciuti invalidi al 100% o handicap grave ai sensi della Legge 118 del 30.3.71 e/o L.104/92
- Per l'affidamento familiare diurno si prevede un contributo pari al 70% di quello residenziale ed il Servizio Sociale Professionale valuta eventuali variazioni come sopra specificato;
- Per affidamenti di durata inferiore al mese si rapporterà la cifra ai giorni reali di affidamento ed il Servizio Sociale Professionale valuterà eventuali variazioni come sopra specificato;

Allo stesso modo potranno essere disciplinati gli affidamenti a parenti, su proposta specificatamente motivata dal Servizio Sociale Professionale.

### B - Contributi economici per spese aggiuntive

Sono garantiti, ai minori temporaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare, di usufruire di contributi economici di supporto per le sottoelencate esigenze che non possono essere affrontate con i normali strumenti a disposizione dei nuclei affidatari.

- 1- Acquisto di occhiali;
- 2- Cure odontoiatriche ed ortodontiche;
- 3- Pratiche amministrative per istanze relative al rilascio di documentazione idonea per l'espatrio;
- 4- Iscrizione a corsi professionali e/o spese accessorie ( divise per la scuola – ad es. alberghiera-,libri scolastici se non è possibile altro intervento per ottenere il rimborso spese per libri etc.);
- 5- Psicoterapia privata, a condizione che gli uffici competenti del Servizio



- Sanitario Nazionale dichiarino l'impossibilità a farsene carico direttamente;
- 6- Spese di soggiorni scolastici o altri di breve durata, centri estivi;
  - 7- Alimentazione particolare per esigenze individuali comprovate;
  - 8- Trasporto per la frequenza scolastica, inserimenti lavorativi, incontri con il nucleo di origine in terreno neutro, interventi specialistici;
  - 9- Cure sanitarie non effettuabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
  - 10- Sostegno scolastico individuale.

Il limite complessivo annuo massimo, per affidato, di contributi straordinari è stabilito in € 1.000,00=.

Tale limite potrà essere rivisto annualmente e mutato con provvedimento di Giunta Comunale del Comune Capofila, sulla base delle variazioni del costo della vita.

Per situazioni particolari ed eclatanti che non rientrano in modo completo e automatico nei sopraccitati criteri si procederà, comunque, all'istruttoria e alla formulazione di un progetto di intervento da parte del Servizio Sociale Professionale, da approvarsi con apposita determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano.-

Per tutte le tipologie di spesa previste si richiede che:

- la richiesta di sussidio, fatta eccezione per gli interventi d'urgenza, sia effettuata preventivamente all'assunzione della spesa, allegando, salvo il caso in cui si riesce a dimostrare l'esistenza di un unico possibile prestatore di servizio o un'inoppugnabile motivazione per una scelta determinata, tre preventivi per le spese di cui ai punti 1. 2. 5. 6. 10;
- il Servizio Sociale Professionale acquisisca e conservi agli atti le pezze giustificative per eventuali controlli che dovessero intervenire, le quali non dovranno essere intestate ai Comuni dell'Ambito Territoriale n.3, ma all'intestatario dell'assegno per conto del minore beneficiario e la cui entità dovrà corrispondere al contributo erogato, salvo procedure di recupero;
- per le spese riferite ad attività continuative si proceda ad una proposta di rateizzazione proponendo l'erogazione del contributo in più mensilità, corrispondenti alla durata dell'intervento;
- in ogni caso, qualora non si possa procedere a rateizzazione, per spese superiori ad € 500,00, si proponga la liquidazione del contributo in due tranches: una pari al 70% della spesa a titolo di anticipazione sulla base del preventivo e l'altra parte restante della spesa in relazione alla presentazione di giustificativi della spesa effettuata;
- la relazione in merito alla richiesta di contributo debba contenere la motivazione dell'impossibilità a provvedere con altri strumenti. In linea generale per i minori non in tutela, va motivata l'impossibilità di provvedere da parte degli esercenti la potestà dei genitori, i quali, salvo ipotesi di interventi di urgenza, vanno comunque informati del contenuto e delle modalità di erogazione del contributo (compresa l'erogazione del contributo ad altri soggetti).

In particolare vanno specificate:

- rispetto alle spese di trasporto a scuola dei minori le ragioni dell'indisponibilità;
- rispetto alle cure odontoiatriche ed ortodontiche le ragioni del mancato utilizzo del servizio specialistico ASL;
- rispetto alla psicoterapia, va allegata alla richiesta l'attestazione del responsabile del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, o del Dirigente Sanitario Territoriale competente, relativa all'impossibilità a farvi fronte con proprio personale e servizi convenzionati presso privati; in caso di mancato rilascio della stessa, va allegata copia del carteggio intercorso in merito.

## **Art.16**

### **Conclusione dell'affido**

L'affidamento si conclude con provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà, o nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore, o con la maggiore età.

Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affido e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso.

Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di sostenere ed aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria.

Il provvedimento è inviato all'Autorità Giudiziaria per quanto di competenza.

## **Art.17**

### **Nome finali**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia di assistenza economica per gli "affidi familiari dei minori" e per tutto quanto non previsto dal presente, si rinvia al Regolamento Unico di Accesso ai Servizi/Interventi, approvato dai rispettivi Consigli Comunali dell'Ambito Territoriale n.3